



CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA SISTEMA

DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 7/06/2021

Sommario

CAPO I.....	4
PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto – Disposizioni normative e regolamentari di riferimento.....	4
Art. 2 – Principi del Regolamento.	5
Art. 3 – Finalità del trattamento.....	6
Art. 4 – Definizioni.....	7
CAPO II.....	8
SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI.....	8
Art. 5 – Valutazione di impatto sulla protezione dati.....	8
Art. 6 Titolare del trattamento	9
Art. 7 – Responsabile al trattamento.....	9
Art. 8 – Incaricato al trattamento	9
CAPO III.....	9
SISTEMA ED ARCHITETTURA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	9
Art. 9 – Sistemi ed architettura degli impianti di videosorveglianza.....	9
CAPO IV.....	10
TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI E INFORMATIVA UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI NELLA RACCOLTA DEI DATI.....	10
Art. 10 – Trattamento e conservazione dei dati	10
Art. 11 - Modalità di raccolta dati e informativa.....	11
Art. 12 – Dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al codice della Strada	11
Art. 13 - Body Cam e Dash Cam	12
Art. 14 - Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole).....	13
Art. 15 - Altri strumenti di videoripresa – Elenco impianti di videosorveglianza.	14
CAPO V.....	15
SICUREZZA – COMUNICAZIONE – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO.....	15
Art. 16 - Sicurezza dei dati.....	15
Art. 17 – Comunicazione dei dati.....	16
Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati.....	16
CAPO VI.....	16
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI	16
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	16
Art. 19 – Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato	16
Art. 20 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	18
CAPO VII.....	18

DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Art. 21 – Modifiche ed adeguamento dinamico del Regolamento.....	18
Art. 22 – Revoca del Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del 19.3.2001 e del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 21/04/2016.....	19
Art. 23 – Rinvio normativo.....	19
Art. 24 – Pubblicità.	19
Art. 25 - Efficacia del Regolamento.	19

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto – Disposizioni normative e regolamentari di riferimento.

1. Il presente Regolamento di videosorveglianza – nel prosieguo denominato anche solo “Regolamento” disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di “videosorveglianza urbana”, integrati, per alcune zone, da sistema di rilevamento e lettura delle targhe e dei transiti, attivato/in corso di attivazione, nell’ambito del proprio territorio, gestiti dal Comune di Cava de’Tirreni (SA).
In particolare, il presente regolamento:
 - definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti stessi.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comando di Polizia Municipale.
3. L’installazione e l’attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all’esame preventivo del Garante della privacy, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell’area videosorvegliata, come previsto dal punto 7 delle Linee Guida 3/2019 del Garante europeo ECDB.
4. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
5. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Cava de’Tirreni attraverso la Polizia Municipale nel territorio di competenza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
6. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento e per tutto quanto non espressamente disciplinato dallo stesso, si deve fare riferimento a:
 - D.P.R. 15/01/2018 n. 15 “Regolamento a norma dell’art. 57 D.Lgs. 30/06/20003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia;
 - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, – G.D.P.R. “General Data Protection Regulation”;
 - D. Lgs. n. 101/2018 – di recepimento della Direttiva UE 2016/679, G.D.P.R. “General Data Protection Regulation”;

- DIRETTIVA (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
- dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

7. Costituisce, inoltre, disposizione regolamentare di riferimento il Regolamento comunale sul trattamento dei dati personali, in attuazione del Regolamento UE 2016/79, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 22.5.2018. In relazione alle disposizioni in materia di privacy, si dà atto che:

- 7.1 è stato nominato con decreto sindacale il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) (prot. n. 53948 del 24/05/2018);
- 7.2 sono stati nominati i responsabili del trattamento dati per ogni settore (prot. n. 54081 del 24/05/2018);
- 7.3 è stata pubblicata, per i cittadini, l'informativa sulla privacy, in attuazione del Regolamento UE 2016/679;
- 7.4 sono state trasmesse le comunicazioni alle società responsabili per conto dell'Ente del trattamento dei dati personali;
- 7.5 è stato approvato il Registro dei trattamenti previsto dall'art. 30 del Regolamento UE 2016/79;
- 7.6 con deliberazione di G.C. n. 313 del 27.12.2018 si è proceduto ad una prima revisione del Registro dei trattamenti;

8. Il sistema di videosorveglianza comunale è sviluppato, inoltre, sulla base:

- di decisioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Salerno con pareri favorevoli alla realizzazione del progetto di videosorveglianza "*Sistemi di controllo e monitoraggio territoriale e ambientale con sistemi di videosorveglianza integrata interforze*" presentato dal Comune di Cava de' Tirreni (SA) sulla base del "Patto per l'attuazione della sicurezza urbana (art. 5 del decreto legge n.14/2017 convertito con modificazioni nella legge n.48 del 18/4/2017)" sottoscritto con il Prefetto di Salerno in data 25 giugno 2018 (successive conferme dell'accordo);

Art. 2 – Principi del Regolamento.

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui al Comune e il Comando di Polizia Municipale sono investiti.
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o

inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Finalità del trattamento

1. Le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza, per quanto di competenza del Comune di Cava de' Tirreni, sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune stesso dalla normativa vigente e, in particolare, dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 "Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza". Inoltre dal D.M. 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125, dal D.L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito in legge 23 aprile 2009, n.38, recante "Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
2. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38 "per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico". Per sicurezza urbana si intende la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa, nonché il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione nel Comune di Cava de' Tirreni attengono specificamente e in via principale alla tutela della sicurezza urbana e al presidio eventuale anche delle attività di polizia amministrativa.
3. Nello specifico, il Comune di Cava de' Tirreni intende supportare con la messa a disposizione del sistema di videosorveglianza azioni volte a:
 - prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere a sorveglianza di aree pubbliche è in grado di esercitare;
 - sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
 - accertare e contestare illeciti e fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
 - aumentare il livello di percezione da parte dei cittadini dell'efficacia delle misure adottate in maniera di sicurezza urbana attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
 - rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere per la lettura targhe OCR in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfa numerica, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana per prevenire e sanzionare irregolarità di tipo amministrativo.

Inoltre, il sistema è finalizzato:

- attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
 - alla tutela dell'integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di Cava de'Tirreni da atti vandalici e danneggiamenti;
 - al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
 - al controllo del traffico veicolare e alla prevenzione dei problemi inerenti alla viabilità;
 - alla ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;
 - rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico per la predisposizione di pianificazioni in termini di mobilità;
 - alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione di comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., D Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e Regolamento comunale n. 128 del 21.12.2017), anche a seguito di attività d'indagine previste dall'art. 13 della legge 24/11/1981 n. 689.
4. Il Comune di Cava de' Tirreni garantisce su richiesta formale delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, la messa a disposizione delle registrazioni video con le modalità del presente Regolamento.
5. Il Comune di Cava de' Tirreni può promuovere, per la parte di competenza, intese, previe le dovute autorizzazioni e pareri di organi diversi, con altri Comuni anche a livello interprovinciale, per il perseguimento delle finalità indicate al capo 3 che precede. A tal fine, il Comune può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza a condizioni di reciprocità e previa stipula di accordi che disciplineranno ed organizzeranno anche operativamente la tutela dei dati personali ed individuerà titolari/responsabili del trattamento.
6. Per il perseguimento delle finalità indicate al capo 3 che precede, il Comune di Cava de' Tirreni può acquisire da terzi – anche in comodato d'uso gratuito – i dispositivi, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, che entreranno a far parte integrante del sistema di videosorveglianza comunale, previa la dovuta valutazione comunale con esito positivo in relazione al perseguimento di pubblici interessi e le necessarie preventive autorizzazioni/pareri del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I rapporti tra Comune di Fermo e privati saranno regolati da apposita convenzione anche in relazione all'accollo delle spese di manutenzione degli impianti.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento e delle vigenti disposizioni in materia, si intende:
- a) per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle fotocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “titolare”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo a cui, singolarmente od insieme ad altri, competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali:
 - per il Comune di Cava de’ Tirreni, nella persona del suo rappresentante legale;
 - eventuali altri titolari del trattamento saranno individuati dagli specifici accordi/convenzioni stipulate per l’utilizzo dei dati del sistema di “videosorveglianza urbana” comunale.
- e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “responsabile esterno”, la società/e incaricata/e dall’Amministrazione Comunale di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza;
- g) la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- j) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

CAPO II

SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI

Art. 5 – Valutazione di impatto sulla protezione dati

1. In osservanza al disposto di cui all’art. 35, comma 3, lett. c), Regolamento UE 679/2016, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l’Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Parimenti si procederà nei casi in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Nella valutazione di impatto eventuale ci si atterrà agli aggiornamenti e chiarimenti applicativi anche successivi all'entrata in vigore del presente regolamento da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6 Titolare del trattamento

1. Il Comune di Cava de' Tirreni è titolare del trattamento ed adempie agli obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 7 – Responsabile al trattamento

1. Responsabile al trattamento è il Dirigente del Settore di Polizia Municipale; egli è nominato con atto del Sindaco quale responsabile al trattamento dei dati personali.
2. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del Responsabile nominato, previa comunicazione al Sindaco.
3. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente Regolamento.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.
5. Il Responsabile custodisce le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/ e schede di memoria o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 – Incaricato al trattamento

1. Il Responsabile designa gli Incaricati al trattamento, individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale, il quale potrà avvalersi di personale tecnico del Comune di Cava de' Tirreni, di personale tecnico/specialistico (ausiliario di P.G. ex art. 348 comma 4 c.p.p.), di e/o di guardie ambientali volontarie e/o del personale della Società partecipata che gestisce il servizio di igiene urbana e/o di terzi per il posizionamento e prelievo delle relative apparecchiature.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli Incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare, gli Incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

CAPO III

SISTEMA ED ARCHITETTURA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 9 – Sistemi ed architettura degli impianti di videosorveglianza.

1. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, meta datazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list in grado di verificare in tempo reale la regolarità di un transito di un veicolo.

2. Il Comune di Cava de' Tirreni promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio in collaborazione con gli altri comuni della provincia e con i territori confinanti, con particolare riferimento al controllo dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di collegamento. A tal fine, consente l'utilizzo delle registrazioni degli impianti comunali di videosorveglianza, a condizioni di reciprocità e con le modalità di cui al comma 1.
3. Il Comune di Cava de' Tirreni promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza, con le modalità di cui al comma 1.
4. Il Comune di Cava de' Tirreni promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, le mettono a disposizione dell'Ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.
5. Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con il Comune di Cava de' Tirreni e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all'Ente possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le Forze di Polizia in caso di situazioni anomale.
6. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, è d'obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di Cava de' Tirreni.

CAPO IV

TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI E INFORMATIVA UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI NELLA RACCOLTA DEI DATI

Art. 10 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;

- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e ad altre esigenze correlate all'attività di istituto, comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.
1. Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento.
 2. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure indicate dalle disposizioni normative vigenti in materia.
 3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato.

Art. 11 - Modalità di raccolta dati e informativa.

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Municipale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la Centrale Operativa ubicata presso il Comando di Polizia Municipale, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati.
4. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di cui al presente Regolamento, sono posizionati appositi cartelli modello semplificato – collocati prima di entrare nella zona videosorvegliata. I cartelli devono contenere le indicazioni del trattamento, finalità perseguita, periodo di conservazione, hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno come riportato nel fac-simile contenuto nelle Linee Guida n. 3/2019 del Garante europeo ECDB pubblicate il 29/01/2020
5. Sul sito istituzionale del Comune di Cava de'Tirreni è inoltre pubblicata l'informativa concernente le modalità e le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

Art. 12 – Dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al codice della Strada

1. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto

di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- a) vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza stradale;
- b) modalità di accertamento delle violazioni al C.d.S.:
 - I. contestazione immediata;
 - II. con apparecchiature omologate per l'accertamento automatico per le violazioni (art.201 comma 1 bis lett. g bis);
 - III. accertamento da remoto per mancanza di copertura assicurativa, ai sensi dell'art.193 C.d.S. previo utilizzo di apparecchiature per l'accertamento di violazioni diverse e richiesta all'utente di apposita documentazione (art. 193 commi 4 ter,4 quater e quinquies).
- c) le risultanze fotografiche sono utilizzate per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, come previsto dall'art. 201 C.d.S e relative circolari inerenti agli accertamenti mediante dispositivi o apparati di rilevamento (circolare n.300/A/001/16/101/3/3/9 del 11/2/2016);
- d) l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino accertate violazioni in materia di Codice della Strada;
- e) le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto;
- f) la documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
- g) le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- h) le postazioni dei varchi elettronici recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali;
- i) i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

2. sono in ogni caso da applicare le disposizioni contenute nella "Direttiva finalizzata a garantire un'azione coordinata delle forze di polizia per la prevenzione ed il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali" del 21/7/2017 a cura del Dipartimento Pubblica Sicurezza servizio Polizia stradale.

Art. 13 - Body Cam e Dash Cam

1. Gli operatori di Polizia Municipale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D. Lgs. n. 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

2. Il Dirigente della Polizia Municipale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Municipale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.
3. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione.
4. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.
5. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
6. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia o in mancanza alla Centrale Operativa impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità.
7. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna al Comando.
8. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare le disposizioni normative vigenti e quanto stabilito all'art.9 del presente Regolamento. In particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 14 - Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole).

1. Il Comando di Polizia Municipale, in applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.
2. Analogamente, l'utilizzo di telecamere è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).
3. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza urbana e la tutela ambientale;
- le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio del contravventore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
- le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- le aree soggette a controllo recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali, a meno che non esistano finalità di sicurezza o necessità di indagine di polizia giudiziaria che la escludano;
- i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

4. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art.9 del presente Regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 15 - Altri strumenti di videoripresa – Elenco impianti di videosorveglianza.

1. Il Comando di Polizia Municipale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana e protezione civile, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
3. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.
4. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Municipale.
5. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 9 del presente Regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.
6. *In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli impianti di videosorveglianza fissi, sono quelli indicati nella planimetria predisposta dal dirigente competente settore che provvederà al periodico aggiornamento. *(comma modificato come da emendamento approvato dalle Commissioni I e IX in seduta congiunta il 7 aprile 2021).*

CAPO V
SICUREZZA – COMUNICAZIONE – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

Art. 16 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Responsabile al trattamento dei dati.
2. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Responsabile al trattamento. Possono essere autorizzati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente individuato dal Responsabile al trattamento.
3. Il Responsabile al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il Responsabile al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
5. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in possesso della qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
6. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.
7. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
9. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno e soggetti a successiva modifica.
10. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 17 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Titolare e del Responsabile a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante previsti dalla normativa vigente.
2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all’Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.
4. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.
5. La comunicazione dei dati può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal Responsabile al trattamento.

Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall’art 2 del D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

CAPO VI

DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Art. 19 – Esercizio del diritto d’accesso da parte dell’interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.
2. L’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza, che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
5. Il Responsabile al trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a) e c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al Responsabile a mezzo posta elettronica certificata del Comune di Cava de' Tirreni o raccomandata. Il Responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.
10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
11. Accesso per specifiche finalità.
 - 11.1 Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.
 - 11.2 È consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
 - 11.3 Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
 - 11.4 Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al designato del trattamento dei dati. In tal caso il difensore potrà presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia digitale dei filmati della videosorveglianza, riversato su apposito supporto. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

- 11.5** Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al Responsabile al trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire al Responsabile al trattamento entro i termini di conservazione previsti. Spetterà all'organo di Polizia in questione procedere a formale richiesta di acquisizione dei filmati; tale richiesta dovrà comunque pervenire entro sessanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
- 11.6** È possibile stipulare apposita convenzione con altri Corpi ed Organi di Polizia, al di fuori di quelli già convenzionati (Polizia di Stato e Carabinieri) competenti territorialmente al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza stabilendo almeno le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati ed il sistema.

Art. 20 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 21 – Modifiche ed adeguamento dinamico del Regolamento

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato, adeguato, aggiornato e/o integrato attraverso i provvedimenti dell'Organo comunale competente.
2. Fermo restando quanto previsto al capo che precede, i contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati e/o modificati e/o integrati nei casi di modifiche normative, regolamentari o determinate dai provvedimenti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o di altre Autorità sovraordinate al Comune di Cava de' Tirreni nella specifica materia oggetto del presente Regolamento.
3. In ogni caso, le disposizioni del presente Regolamento incompatibili o in contrasto con i provvedimenti citati ai capi che precedono saranno immediatamente disapplicate.
4. Gli adeguamenti tecnici – es. utilizzo di videocamere e telecamere di nuova produzione, elenco degli impianti di videosorveglianza di cui all'allegato, modifica della collocazione degli impianti - del presente Regolamento sono da considerarsi mera attuazione operativa delle previsioni dello stesso e verranno stabiliti con determinazione dal Responsabile al trattamento e comunicati al Titolare del trattamento stesso.

Art. 22 – Revoca del Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del 19.3.2001 e del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 21/04/2016.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è revocato il Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 19.3.2001 - *“Regolamento per l'installazione ed utilizzazione degli impianti di videosorveglianza del centro cittadino, di controllo ambientale a mezzo strumenti telematici e di pannelli a messaggio variabile”* - così come ogni altro provvedimento del Comune di Cava de' Tirreni relativo alla stessa materia disciplinata dal presente Regolamento, è altresì revocato il Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.4.2016 - *“Regolamento della videosorveglianza per la polizia ambientale”* .

Art. 23 – Rinvio normativo

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali soprattutto quello dell'8/4/2010, al regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 22 maggio 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 24 – Pubblicità.

Fermo restando gli obblighi di comunicazione degli atti deliberativi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000, verrà data diffusione e pubblicità del presente Regolamento attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune.

Art. 25 - Efficacia del Regolamento.

Il presente Regolamento è efficace dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Copia conforme del presente Regolamento viene inviata al Garante per la protezione dei dati personali.